

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VISTO DI CONFORMITA': CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DEL 31 OTTOBRE 2017

Come noto l'art. 3 del Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto alcune novità in materia di utilizzo in "compensazione orizzontale" dei crediti d'imposta, disponendo la riduzione da Euro 15.000 ad euro 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari oltre il quale è obbligatorio il visto di conformità (o dichiarazione sostitutiva dell'organo di controllo); ci si riferisce a compensazioni con crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (il limite di euro 5.000 va riferito alla singola tipologia di credito emergente dalla dichiarazione). Le nuove regole sulle compensazioni introdotte dal Decreto Legge n. 50/2017 non si applicano alle compensazioni orizzontali dei crediti emergenti da dichiarazioni discali già presentate alla data del 24/04/2017 (ad esempio il credito IVA del modello IVA 2017 (anno d'imposta 2016) scaduto al 28/02/2017) e il "monitoraggio delle compensazioni" non trova applicazione per i crediti d'imposta da quadro RU (ad esempio il "caro gasolio" non obbliga all'apposizione del visto di conformità). In buona sostanza, al contrario dell'IVA, per accedere alla possibilità di compensazione non vi è l'obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione vistata e la compensazione "orizzontale" (per qualsiasi importo) è quindi ammessa anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale. Come noto i soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sono: dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93, responsabile fiscale del CAF imprese, responsabile fiscale del CAF dipendenti (se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, iscritti al Registro informatizzato della DRE e in possesso di apposita polizza assicurativa con massimale RC non inferiore ad euro 3.000.000). Il Professionista che rilascia il visto (C.M. n. 28/2014 e C.M. n. 7/2015) è tenuto ad effettuare appositi controlli ovvero al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione (risultanze della relativa documentazione; controllo degli oneri deducibili e detraibili, delle detrazioni e dei crediti d'imposta, allo scomputo delle ritenute d'acconto e dei versamenti effettuati con modello F24 come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 28/2014 che ha riportato apposite check list da seguire al fine del rilascio del visto a seconda delle tipologie di dichiarazioni). Come noto l'articolo 23, comma 1, del D. M. 164/1999 stabilisce che è possibile rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che rilascia il visto. Nella pratica quotidiana tuttavia spesso ci si deve confrontare con i seguenti casi:

a) contribuenti che tengono autonomamente le scritture contabili ovvero casi in cui la contabilità è tenuta da una società di servizi partecipata in maggioranza da professionisti abilitati al rilascio del visto: nei casi sopra indicati le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista;

b) rilascio del visto quando il soggetto che tiene le scritture contabili non è lo stesso contribuente o un soggetto riconducibile ad un professionista abilitato al rilascio del visto: l'Agenzia, con la circolare n. 57/E/2009 e con la circolare 28/E del 25 settembre 2014, ha indicato che in tali casi i contribuenti possano rivolgersi ad un soggetto abilitato al rilascio del visto, stabilendo però "l'obbligo, per chi appone il visto, di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa e di predisporre la relativa dichiarazione".

In materia di sanzioni è d'obbligo rammentare che "l'infedele attestazione" del visto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 (D. lgs. 158/2015) e che, in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è

effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti quali: a) sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto/asseverazione per un periodo da 1 a 3 anni; b) inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione; c) comunicazione all'Ordine di Appartenenza; d) revoca abilitazione telematica.

Occorre rammentare che l'utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a euro 5.000, senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il "visto di conformità", comporta l'applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione).

CELESTE VIVENZI